

citare la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, *senza il consenso dei rispettivi proprietari*, ecc.

Da ciò vedono l'onorevole Varè e l'onorevole Maldini che quel diritto sacrosanto che vivamente vogliono conservato è stato perfettamente riconosciuto dalla Commissione ed abbastanza chiaramente espresso nella legge che vi è proposta.

MANCINI. Io penso che dei tre articoli, proposti dal mio onorevole amico Varè, il primo si possa ritenere superfluo, e gli altri, per non usare una parola più grave, pericolosi, ed egli stesso vorrà riconoscere, anzi credo che abbia già in parte riconosciuta la impossibilità di accettarli senza che siano sottoposti ad un maturo e ponderato esame che non è possibile in questo momento.

L'inutilità del primo articolo sembrami già risultare dalle parole dell'onorevole Di Sambuy. Poichè in questo progetto di legge l'articolo 26 punisce chiunque eserciti la pesca in acque di proprietà privata, si vede in esso adoperata la formola la più efficace per significare che non si ha il diritto di pescare in acque appartenenti a proprietà privata.

Quanto agli altri articoli, si vorrebbe stabilire che nelle acque dichiarate di proprietà pubblica dall'articolo 427 del Codice civile, e per le quali la legge sui lavori pubblici pone le opere a carico dello Stato, la pesca debbasi esercitare *a profitto dello Stato*. Ma l'articolo 427 contempla quella specie di proprietà pubbliche, che non costituiscono il patrimonio dello Stato, bensì il pubblico demanio, nel quale al Governo non compete che l'esercizio di un potere di sorveglianza e di polizia, ma l'uso ne appartiene, e deve liberamente appartenere a tutti indistintamente i cittadini, e deve essere uso gratuito.

Infatti qui il Codice pone in una sola e medesima categoria le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi, i torrenti, ed altre proprietà demaniali.

Ora, egli è evidente che finora si è liberamente pescato in codeste acque pubbliche da ogni cittadino a proprio profitto, e senza bisogno di accordi o concessioni, e tanto meno sotto l'obbligo di pagare qualunque corrispettivo allo Stato, con quello identico diritto con cui ciascuno di noi passeggia gratuitamente sulle vie e piazze pubbliche, usa del lido del mare per quei bisogni ai quali è destinato, nè alcuno pretende che queste proprietà, sebbene pubbliche, facciano parte del patrimonio dello Stato di cui esso abbia a ricavar rendita o profitto, sì che i privati non possano goderne ed usarne se non col permesso e la concessione dello Stato, e pagandogli un corrispettivo.

Ho dunque ragione di temere dall'introduzione

nella legge di somiglianti disposizioni. Certamente si considera come acqua pubblica appartenente all'alto dominio della nazione l'acqua che sta nel porto, nei seni di mare, e lungo le spiagge per tutta quella estensione, che costituisce il mare territoriale; ma in tutte queste acque l'uso dei cittadini è libero, e nessun altro diritto appartiene allo Stato, all'infuori di quello di far coesistere ed ordinatamente esercitare i diritti di uso di tutti con l'uso di ciascun utente, e quindi di sorvegliare e regolare questo diritto di uso con leggi e regolamenti che appartengono alla classe dei provvedimenti che si chiamano di polizia.

Io perciò, senza aggiungere altro ed affaticare la Camera, vorrei pregare il mio egregio amico di voler riconoscere che il suo desiderio, per quanto riguarda il primo articolo che è il più essenziale, trovasi soddisfatto nell'attuale disegno di legge. Che niuno possa andare a pescare nella proprietà privata, ed a servirsene, non è barbarie, è civiltà; ma chi parimente potrebbe chiamare civiltà l'obbligarci a pagare un'imposta all'erario per poter passeggiare nelle pubbliche piazze?

Se dunque l'uso di altre proprietà che sono di pubblico demanio, deve essere a tutti libero e gratuito, si può far valere la medesima ragione per la libertà della pesca nelle acque pubbliche. Perciò pregherei l'onorevole Varè di voler ritirare i tre articoli da lui proposti.

VARÈ. L'onorevole Sambuy ha detto che certamente debbo aver letto (lo ha detto con una certa aria dubitativa) l'articolo 26.

L'ho tanto letto che l'ho citato nelle prime mie parole, ed ho detto che non mi piaceva in quanto che in esso si riscontra l'inesattezza di trattare diversamente chi porta via un pesce, da chi porti via un'altra proprietà simile di valore; che quell'articolo era esagerato perchè puniva con 150 lire di multa una violazione che in altri casi si sarebbe punita con un'ammenda assai minore.

Dirò anche che v'è un'altra inesattezza in questo articolo 26, allorchè tratta diversamente la condizione della pesca da quella della caccia.

Il Codice civile vieta d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia *contro il divieto* del proprietario. E non è a caso che nel Codice civile si disse *contro il divieto* del proprietario, invece di dire *senza il consenso*, imperocchè tante volte il proprietario non ha interesse a vietare ed allora non vieta. Ed in questo caso, cioè, in cui non vi sia interesse alcuno a vietare, mi pare che sia proprio esagerato il volere che si vada a tirare per le falde dell'abito il proprietario per averne il consenso formale.